



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Viale Del lavoro, 1 – Fax 049 8960785
www.comune.pontesannicolo.pd.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289
ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it

ORDINANZA N. 35

del 20 Febbraio 2017

OGGETTO: CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN PARTICOLARE DA PM10. SOSPENSIONE COMBUSTIONE MATERIALI VEGETALI, DAL 03.02.2017 AL 14.04.2017. REVOCA ORDINANZA N. 31 DEL 03/02/2017.

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione invernale è caratterizzata da elevata concentrazione di inquinanti atmosferici tra cui le polveri sottili che rappresentano uno dei principali indicatori per la valutazione degli effetti ambientali, nei programmi di risanamento della qualità dell'aria;

RILEVATO che la Regione Veneto:

- con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto l'aggiornamento del suddetto piano (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale ed interregionale;

VISTA la DGRV 2130 del 23.10.2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in vigore dal 01/01/2013;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'area..." che stabilisce il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera delle concentrazioni di PM10) da non superare per più di 35 volte all'anno, siano prese misure per contenere le emissioni stesse, con indicazione di interventi diretti da effettuare in fase di emergenza;

CONSIDERATO che:

- l'Aggiornamento del Piano definisce gli obiettivi strategici, specifici ed operativi, le azioni (strutturali ed emergenziali) da applicare nei diversi settori per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nonché le competenze che vengono rimodulate confermando tuttavia il ruolo di coordinamento svolto dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale (TTZ) e dal Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (CIS);
- la Regione Veneto ha proposto, nell'ambito del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, un sistema di azioni per gestire operativamente le situazioni emergenziali di superamento dei valori limite di PM10, strutturato in funzione della qualità dell'aria - riferita alle concentrazioni di PM10 - in tre livelli:
- *livello di criticità 0*: azioni da applicare nel semestre invernale in assenza di particolari condizioni di criticità;
- *livello di criticità 1*: azioni di tipo informativo da applicare quando viene superato per n. 7 giorni consecutivi il valore limite giornaliero di concentrazione di PM10 (50 µg/m³);
- *livello di criticità 2*: azioni da applicare quando viene superata per n. 3 giorni la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m³ di PM10;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha recentemente approvato il suddetto sistema di azioni emergenziali per la gestione di episodi acuti di inquinamento, con D.G.R. n. 1909 del 29/11/2016 "*Approvazione delle Linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale da PM10*";

VISTI gli esiti degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) dell'Agglomerato Padova del 21/12/2016 dove si è ribadita la facoltà delle Amministrazioni Comunali di sospendere, differire, vietare la combustione all'aperto dei residui vegetali come contrasto emergenziale all'inquinamento da PM10 e si è stabilita l'obbligatorietà della misura al raggiungimento del livello di criticità 2;

PRESO ATTO che ARPAV aveva comunicato in data 31/01/2017 che è stato raggiunto il livello di criticità 2 essendo stata superata dal 28/01/2017 al 30/01/2017 la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m3 di PM10;

RITENUTO che poiché sussistevano le condizioni critiche di qualità dell'aria, a decorrere dal 03/02/2017 al 14/04/2017, con ordinanza n. 31 del 03.02.2107 erano state sospese le attività di combustione all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali in tutto il territorio di Ponte San Nicolò;

RILEVATO che successivamente il 06.02.2017 Arpav ha comunicato il venir meno del presupposto per il mantenimento del livello di criticità 2;

VISTI: la L.R. 33/85 e successive modificazioni;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 57/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

La revoca nell'intero territorio comunale, dell'ordinanza n. 31/2017 riportante la sospensione delle attività di combustione all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali di cui al comma 6 bis dell'art 182 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.

INFORMA

Che avverso predetto provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 gg dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 gg. dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO
Enrico Rinuncini